

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8099 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 21/03/2019

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al nr. 17721-2018 proposto da:

INDATA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE N. 161, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ANGLANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO MARELLI, ELENA SANTORO;

- ricorrente -

contro

FORUM MONDADORI SRL IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, in persona del Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO GOBIO CASALI;

- controricorrente -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 289/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr STANISLAO DE MATTEIS che chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, determini la competenza dell'arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale della CCIAA - competente per territorio - a decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo del 22.532016 emesso, ai sensi dell'art. 150l.fall., dal giudice delegato del tribunale di Mantova nei confronti della Indata Srl ed a favore del Fallimento Forum Mondatori Srl in liquidazione, a titolo di esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale assunta dalla Forum Mondatori in bonis in data 20/12/2010. Conseguenze di legge.

Premesso che:

il giudice delegato al fallimento di Forum Mondadori s.r.l. in liquidazione ha ingiunto a Indata s.r.l., ai sensi dell'art. 150 legge fall., di versare la somma di 150.000,00 EUR ancora dovuta in base a una delibera di aumento di capitale assunta dalla società *in bonis*; Indata ha proposto opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. e ha pregiudizialmente eccepito la carenza di giurisdizione o di competenza del giudice statale in base alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, prevedente l'arbitrato rituale per ogni controversia inerente ai rapporti sociali; nella resistenza della curatela, l'adito tribunale di Mantova ha rigettato la pregiudiziale e ha rigettato altresì l'opposizione nel merito;

la società Indata ha impugnato la decisione con regolamento facoltativo ex art. 43 cod. proc. civ., nella parte in cui è stata esclusa la competenza arbitrale in relazione alla controversia instaurata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

è ad avviso del collegio opportuno rimettere la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile, con specifico riferimento alla questione del rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 150 legge fall. e la previsione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, in ordine al limite di arbitrabilità costituito dall'avere la controversia a oggetto "diritti disponibili relativi al rapporto sociale".

p.q.m.

La Corte dispone la rimessione della causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2019.

Il Presidente

